

N. R.G.V.G. 5706/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Il Giudice Delegato,

pronunciando sull'istanza di autorizzazione formulata ex art 10 comma I lett. d) D.L. 118/2021 da:

elettivamente domiciliata in Parma, Strada della Repubblica n. 56 presso lo studio dei difensori;
sentiti all'udienza del 27 ottobre 2022 la parte istante, nonché i creditori comunque comparsi e l'Esperto designato;
a scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che:

- nell'ambito della composizione negoziata in precedenza avviata, con istanza depositata in data 12 luglio 2022 ha domandato al tribunale di autorizzare ai sensi degli artt. 10 comma I lett. d) D.L. 118/2021, "*...la cessione definitiva a dei rami aziendali e delle giacenze di magazzino, come meglio definite e individuate all'interno della manifestazione vincolante dell'11 maggio 2022 e nel contratto di affitto dei rami d'azienda perfezionatosi il 21 giugno 2022, nel rispetto delle condizioni in questi ultimi analiticamente definite, con conservazione degli effetti dell'atto definitivo di cessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 terzo comma D.L. 118/2021*";

- con successiva istanza del 26 luglio 2022 la ricorrente ha domandato un differimento dell'udienza fissata in data 28 luglio 2022 al fine di notificare la suddetta istanza a tutti i creditori;

- all'udienza del 15 settembre 2022 è stato disposto un differimento al 22 settembre 2022 al fine di consentire il perfezionamento della notifica nei confronti di

;

- sono state successivamente fissate le udienze del 6, 11 e 27 ottobre 2022 al fine di consentire all'Esperto dott.ssa ISABELLA PEDRONI di integrare, sulla base delle indicazioni del GD e delle richieste dei creditori - anche in ossequio a quanto disposto dagli artt. 12 e 13 del Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 emesso ai sensi dell'art. 3, comma, II del D.L. n. 118 del 2021- il parere reso riguardo all'operazione programmata dalla ricorrente ed al fine di sottoporre il suddetto parere al contraddittorio dei creditori;

rilevato che:

-la disciplina applicabile alla fattispecie è quella contemplata dall'art 10 D.L. 118/2021 convertito con L 147/2021;

-la ratio dell'art. 10, D.L. n. 118/2021 è quella di fissare e rendere definitivi, ex ante, gli effetti degli atti autorizzati, con riferimento, per quanto ora interessa, alla deroga all'art. 2560, comma II cod.civ. per il trasferimento dell'azienda, atteso che in base all'art. 12, comma I, D.L. n. 118/2021 gli atti autorizzati ex art. 10 conservano i propri effetti ove successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18;

-a norma della richiamata disposizione, il tribunale, in composizione monocratica, autorizza l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560 comma II cod. civ, ferma l'applicazione dell'articolo 2112 cod. civ., verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori;

- ai sensi dell'artt. 22 CCII - norma di valenza anche esplicativa degli adempimenti collegati alla procedura introdotta dall'art 10 D.L. 118/2021 - il Giudice, ove conceda la richiesta autorizzazione, è tenuto a dettare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti, verificato altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente;

ritenuto che:

a) la funzionalità rispetto alla continuità aziendale possa ritenersi sussistente ove la cessione dell'azienda consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite;

b) l'espressione "miglior soddisfazione dei creditori", utilizzata dall' art 10 D.L. 118/2021, debba essere interpretata tenendo conto del significato ad essa attribuito nel contesto degli artt. 186 bis e 182 quinquies l.f. e delle finalità della composizione negoziata ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell'art. 2, comma 1, D.L. n. 118/2021;

c) la valutazione del giudice nell'accogliere o rigettare l'istanza ex art. 10, D.L. n. 118/2021 debba entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore tradotta nell'atto di cui è concretamente chiesta l'autorizzazione ex art. 10 - al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui sia chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 (o 161, comma 7) l.fall. nell'ambito del concordato preventivo - ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talchè il suddetto requisito può dirsi sussistente laddove:

- la cessione risponda, in prima analisi, all'interesse del ceto creditorio attraverso un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale, all'esito di un giudizio di non inferiorità della provvista generata dalla cessione dell'azienda in continuità in fase di composizione

negoziata con il risultato astrattamente atteso dalla vendita endofallimentare dell'azienda in esercizio;

-oltre al suddetto giudizio prognostico, incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, sia possibile verificare anche le stesse modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest'ultima);

-la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda risulti coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative (nel caso di specie, secondo quanto esposto da

con il prospettato accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art 61 CCII);

d) rispetto ad un'eventuale autorizzazione al trasferimento dell'azienda ed all'individuazione delle misure necessarie per garantire la competitività della cessione sia necessario, ancora in via preliminare, conoscere se sia stato previsto od ipotizzato l'espletamento di una procedura competitiva oltre a pubblicità ed informative da rendere a potenziali interessati ed anche se sia stata prevista la salvaguardia dei rapporti con i principali partners commerciali ed il mantenimento dei livelli occupazionali;

considerato che:

a) sulla base della manifestazione vincolante dell'11 maggio 2022 (doc 23),

ha proposto (in estrema sintesi):

1) di acquistare le seguenti attività :

- esercizio commerciale sito in Parma

- esercizio commerciale sito in Parma

attualmente contrassegnato dal

marchio “ ”;

c) nei pareri resi in data 4 ottobre e 24 ottobre 2022 l'Esperto :

-ha ribadito la sussistenza delle condizioni per il superamento, all'esito delle trattative, della situazione di squilibrio economico-finanziario della ricorrente attraverso la conclusione, ai sensi di quanto previsto dall' art. 11 comma II D.L. 118/2021 (art. 23, comma II, lett. b CCII), di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII rilevando come la ricorrente abbia predisposto un piano di risanamento che prevede *“1) Integrale versamento delle somme vantate dai dipendenti, dai creditori ipotecari e dagli Enti Tributari, nonché dei costi di funzionamento e delle spese relative al procedimento (a titolo esemplificativo: esperto, advisor, attestatore), precisando come Esperto e Professionisti, onde consentire un incremento della percentuale destinata ai creditori chirografari, hanno acconsentito a una riduzione parziale dei propri compensi. Medesima sensibilità è stata richiesta, e ottenuta, dall'attestatore individuato per la validazione dei dati. 2) Riconoscimento al ceto bancario, i cui importi, pur se chirografari, sono garantiti dal Fondo di Garanzia di MCC, di una percentuale del 17% dell'ammontare complessivo vantato (capitale+interessi risultanti, al 30 giugno 2022, con stralcio integrale del residuo, passaggio necessario al fine di potenzialmente escludere la surrogazione di MCC nei confronti della Società, così come confermato da MCC nella documentazione condivisa («Classe Creditori Chirografari Garantiti MCC»). È stata altresì verificata la procedura, condivisa con gli istituti di credito, per verificare la possibilità di definizione della posizione attraverso la presentazione, da parte degli stessi, di una richiesta di accettazione, da parte di MCC, di Ipotesi Transattiva, soluzione che consentirebbe, con l'approvazione degli organi deliberanti di MCC, (i) alla Società di erogare l'importo previsto nel Piano senza il rischio di surrogazione da parte di MCC e (ii) agli istituti di credito di escutere successivamente la garanzia richiedendo a MCC il versamento della somma residua. 3). Riconoscimento di una percentuale minima del 7,5% (floor) al ceto creditorio chirografario (fornitori/esposizione bancarie di c/c non contro-garantite da MCC, interessi su questi ultimi maturati, denominata «Classe Creditori Chirografari privi di Garanzia»). Alla data odierna la % per effetto dell'incremento della offerta sull'immobile si attesta circa sull'8%; 4). Previsione che ogni maggior ricavo, derivante dalla dismissione dei cespiti aziendali, e ogni minor costo, rispetto a quanto preventivato, venga destinato unicamente al soddisfacimento del ceto creditorio chirografario. 5). Orizzonte temporale del piano di risanamento: primo quadrimestre 2023”;*

-ha dato atto che la società istante nel corso delle trattative ha *“avviato un rapporto dialettico con le parti interessate alla negoziazione, attraverso incontri regolarmente verbalizzati e scambio di*

informazione” e che, “in data 27 settembre 2022, il piano è stato trasmesso ai creditori per consentire l’espressione del voto, invio preceduto da incontri esplicativi di quanto esposto nel citato documento”;

-ha rilevato come rispetto “alla richiesta di adesione al piano presentato, alla data odierna le espressioni di voto sono pari al 94,7% del debito riferito ai fornitori di prodotti e servizi, con votazione favorevole pari al 59,5%, fra i quali risultano anche i creditori che hanno introdotto iniziative monitorie e oltre al creditore che ha promosso l’istanza per la dichiarazione di fallimento. Per quanto riguarda gli Istituti Bancari si sono espressi a favore _____, condizionando l’adesione al voto favorevole degli Istituti di Credito e al parere di MCC, e _____. In data 17 ottobre 2022, gli Istituti di credito che ancora non si sono espressi in merito al piano presentato

_____ hanno chiesto ulteriore documentazione;

-ha effettuato la richiesta valutazione di funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale ed al miglior soddisfacimento dei creditori - anche ai sensi degli artt 12 e 13 artt. 12 e 13 del Decreto dirigenziale 28 settembre 2021 - tramite la comparazione del maggior valore di realizzo dei rami aziendali in continuità, dell’immobile aziendale e dei cespiti mobiliari ricompresi nell’azienda (considerato il settore merceologico di riferimento), rispetto e quanto ricavabile in ipotesi di cessione atomistica dei beni in ottica liquidatoria pura ; nel raffronto si è tenuto conto altresì dei costi del personale dipendente e della esperibilità di eventuali azioni risarcitorie e revocatorie formulando un giudizio di evidente maggiore consistenza della provvista generata dalla cessione dell’azienda in continuità nel corso delle trattative rispetto alla vendita nel contesto di un possibile liquidazione dove l’ipotesi di cessione dell’azienda in esercizio è stata ritenuta altamente “improbabile”;

-ha effettuato un raffronto tra l’operazione programmata dalla ricorrente nel contesto del predisponendo accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, di cui sono state delineata struttura e modalità operative, e gli esiti della cessione nello scenario liquidatorio di matrice concorsuale valutando: “a) Perimetro della cessione dei rami di azienda avendo come base di riferimento l’offerta di _____ con il trasferimento anche dei dipendenti; b) Cessione del magazzino di cui al contratto estimatorio; c) Cessione dell’immobile; d) Data dichiarazione del fallimento ipotizzata - 30 Marzo 2023; e) Durata minima della procedura 12/18 mesi a partire dal 30 Marzo 2023; f) Durata del Piano di Risanamento determinata nell’accordo - 4 mesi dall’omologazione; g) Stanziamento

di un fondo per “costo del lavoro” qualora la cessione dei rami in ambito endofallimentare, non potesse includere i dipendenti che dovrebbero essere licenziati per giustificato motivo oggettivo (interruzione irreversibile dell’attività), e il prezzo di vendita stabilito dal curatore in fase di aggiudicazione non riuscisse a coprire tali costi; b) Rispetto del soddisfacimento del grado di privilegio attuale e simulazione nel caso in cui MCC decidesse / riuscisse a surrogarsi nelle posizioni ex l. 662”;

- ha concluso ritendo la cessione dei rami d’azienda coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale;

-ha dato atto che la ricorrente, ai fini della suddetta cessione , ha sollecitato il mercato effettuando plurimi incontri con diverse società interessate all’acquisto e precisando che all’esito di tali sollecitazioni sono pervenute *“solamente 2 proposte vincolanti, non omogenee, da parte di”* (marzo 2022) e

(maggio 2022), proposta quest’ultima ritenuta maggiormente soddisfacente in quanto riguardante *“tutti i punti vendita e n. 7 dipendenti che all’interno degli stessi operano, con una migliore valorizzazione del magazzino residuo, preservando così l’occupazione e garantendo una migliore soddisfazione dei creditori”;*

d) all’udienza del 27 ottobre 2022, all’esito delle integrazioni richieste dal GD, i creditori non hanno formulato osservazioni;

ritenuto conclusivamente che :

-sulla base della documentazione in atti, alla luce del parere reso dall’Esperto ed all’esito dell’interlocuzione con i creditori, sussista un progetto di risanamento, sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente condurre al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario di

e che, in tale contesto, la cessione dell’azienda risulti coerente con il piano delineato e, pertanto, funzionale alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori;

- pur dandosi atto delle iniziative autonomamente assunte dalla ricorrente, l’esigenza di tutelare gli interessi coinvolti, imponga di rispettare il principio di competitività nella selezione dell’acquirente (art 22 CCII) e, pertanto, che in presenza di una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore verso un

corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, si renda necessario sondare il mercato attraverso la ricerca di interessati all'acquisto dei suddetti rami d'azienda a parità di condizioni economiche, riservando all'esito di tale operazione la determinazione, con successivo separato decreto, delle eventuali specifiche condizioni e garanzie di vendita con procedura competitiva;

-quanto alle modalità di ricerca di potenziali acquirenti possa considerarsi sufficiente la pubblicazione sul sito del Tribunale di Parma , sui siti internet www.ivgparma.it, www.astagiudiziaria.com, www.fallimentiparma.com; pvp.giustizia.it per almeno 20 giorni, di un invito ad offrire indicando le caratteristiche dell'offerta vincolante ricevuta da _____ in data 11 maggio 2021 e nel contratto di affitto dei rami d'azienda perfezionatosi il 21 giugno 2022;

-che risulti opportuno disporre sin d'ora che le somme derivanti dalla vendita vengano depositate su di un conto corrente intestato alla ricorrente e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto;

-la cessione dei rami d'azienda di _____ debba essere autorizzata con le limitazioni sopra indicate;

P.Q.M.

AUTORIZZA la cessione dei rami d'azienda di _____ come individuati nell'istanza del 12 luglio 2022 alle condizioni di cui alla manifestazione vincolante dell'11 maggio 2022 e del contratto di affitto dei rami d'azienda perfezionatosi il 21 giugno 2022 ed al prezzo minimo di € 460.000;

DISPONE che _____, sotto la vigilanza dell'Esperto, provveda a pubblicare per almeno 20 giorni, tramite inserimento nel sito del Tribunale di Parma, sui siti internet www.ivgparma.it, www.astagiudiziaria.com, www.fallimentiparma.com; pvp.giustizia.it l'invito a manifestare interesse all'acquisto dei suddetti rami d'azienda alle condizioni indicate nella manifestazione vincolante dell'11 maggio 2022 e del contratto di affitto dei rami d'azienda perfezionatosi il 21 giugno 2022 ed al prezzo minimo di € 460.000;

DISPONE che l'Esperto nominato provveda entro i successivi 10 giorni a relazionare il giudice delegato;

RISERVA all'esito della relazione dell'Esperto l'adozione dei provvedimenti funzionali a regolamentare lo svolgimento dell'eventuale procedura competitiva;

DISPONE, sin d'ora, che le somme comunque derivanti dalla cessione dei rami d'azienda vengano depositate su di un conto corrente intestato alla ricorrente e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto.

Parma, 4 novembre 2022

Il Giudice Delegato

Enrico Vernizzi